

Allegato "E" Rep.n. 17000/11337

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:

"Atlantia S.p.A."

Articolo 2

La Società svolge le attività di seguito descritte:

a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre

Società ed Enti;

b) il finanziamento, anche mediante il rilascio di

fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed il

coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle

Società od Enti ai quali partecipa;

c) qualsiasi operazione di investimento mobiliare,

immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed

all'estero.

La Società potrà anche, ancorché in via non prevalente,

acquistare, possedere, gestire, sfruttare, aggiornare e

sviluppare, direttamente o indirettamente, marchi, brevetti,

know-how relativi a sistemi di telepedaggio e attività

affini o connesse.

Nello svolgimento della propria attività, ai fini del

conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere

tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,

mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e

finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni,
avalli e garanzie anche reali.

Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni attività od
operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di
carattere fiduciario.

Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del
risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le
altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la
gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 3

La Società ha sede legale in Roma.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie,
agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali e' quello
risultante dal libro soci.

Articolo 5

La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto
costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere
prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che
non hanno concorso all'approvazione della relativa
deliberazione.

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 825.783.990,00
(ottocentoventicinquemilionesettecentoottantatremilanovecento
novantavirgolazerozero) diviso in numero 825.783.990 azioni
ordinarie prive del valore nominale.

Articolo 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice
civile.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di
aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di
interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il
disposto dell'articolo 2344 codice civile.

Articolo 8

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e'
disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.

E' comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo
la società sottoposta al regime di dematerializzazione
obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

Articolo 9

Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei
comproprietari debbono essere esercitati da un

rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Articolo 10

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

Assemblee

Articolo 11

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Articolo 12

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate

mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima ovvero unica convocazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 13

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla Società un'idonea comunicazione effettuata dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare

ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti)

designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un

rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto

soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto,

anche in via elettronica, nei termini e con le modalità

previsti dalle norme legislative e regolamentari.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata

mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet

della Società o posta elettronica certificata secondo le

modalità indicate nell'avviso di convocazione

dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa

modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso,

nei termini e con le modalità previsti dalle norme

legislative e regolamentari vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la

regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione

all'intervento in Assemblea.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso

dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al

presente statuto.

Articolo 15

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o

impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo

articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio

Presidente.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.

Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea e' redatto dal Notaio.

Articolo 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

Articolo 18

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale e' l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 19

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.

Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 20

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del precedente articolo.

Almeno 2 candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare:

- almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere

meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla
disciplina pro tempore vigente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in

cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1%
del capitale sociale ovvero la minore quota di

partecipazione al capitale sociale determinata in conformità
a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare

applicabile.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la
quota di partecipazione per la presentazione delle liste

nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio

proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
normativa vigente.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare
presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni

prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica
convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari

ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente,
comprovante la titolarità della quota minima di

partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali

e professionali dei candidati;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati

accettano la propria candidatura e attestano, sotto la

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei

requisiti prescritti dalla normativa applicabile e

l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti

dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato

le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente

detenuta.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di

cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si

procederà come segue:

a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non

si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una

percentuale di voti almeno pari alla metà di quella

richiesta per la presentazione delle stesse;

b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti

espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto

saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa

vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro

quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento,

in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste

che non siano collegate in alcun modo, neppure

indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la

lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti

ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente

per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da

eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati

progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste,

secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I

quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste

verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente:

risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti

più elevati, fermo restando il rispetto del criterio

proporzionale di equilibrio tra i generi;

d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di

cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in

materia di equilibrio tra i generi, i candidati che

risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in

un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema

di quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi

alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato

avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il

primo dei candidati del genere meno rappresentato che

risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente

articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Articolo 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Articolo 22

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più

Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario,

scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli e'

sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più'

anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza

di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non

abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Articolo 23

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra

località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta

scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione e' fatta mediante avviso contenente la

indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da

spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in

caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

La convocazione può essere effettuata con mezzi di

telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento (quali ad esempio la posta elettronica) o con le

modalità di convocazione deliberate dal Consiglio.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il

Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i

Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per

audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 25

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 26

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori

ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono

al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e

patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società

controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni

nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di

terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione

da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in

caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con

lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se

costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al

Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle

riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del

bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle

relazioni trimestrali.

Articolo 28

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo

determinandone il numero dei componenti e le norme di

funzionamento.

Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile,

può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.

Articolo 29

Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Firma-Rappresentanza sociale

Articolo 30

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.

Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

Collegio Sindacale

Articolo 31

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale e' costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere

esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.

Nomina del Collegio Sindacale

Articolo 32

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di

ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche

amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario

e assicurativo.

Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più

candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da

eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla

carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla

carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi

di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe

le sezioni, contengano un numero di candidati pari o

superiore a tre, devono indicare:

- almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere

meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla

disciplina vigente.

Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente

sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a

generi diversi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che

da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in

cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la

quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal

precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei

candidati alla carica di amministratore.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la

quota di partecipazione per la presentazione delle liste

nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle

liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio

proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della

normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate

presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di

quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le

modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o

unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine

di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista,

ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro

- nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art.

148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - i soggetti legittimati

possono presentare liste, mediante deposito presso la sede

legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme

legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale

prevista dal presente articolo per la presentazione delle

liste è ridotta alla metà.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i

soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad

oggetto azioni della società non potranno presentare né

votare più di una lista anche se per interposta persona o

per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà

presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le

liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione

complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione

dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali

e professionali dei candidati;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati

accettano la propria candidatura e attestano sotto la

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei

requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi

incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi

stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari

esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e

controllo che ricoprono presso altre società di capitali;

- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di

controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di

rapporti di collegamento - nel significato definito dalla

Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 -

con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di

cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà

come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti

espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto

saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa

vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci

effettivi ed uno supplente.

b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle

altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse

saranno divisi successivamente per uno e per due. I

quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente

ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine

dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste

verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente:

risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti

più elevati, fermo restando il rispetto del criterio

proporzionale di equilibrio tra i generi.

c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto

del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata dell'incarico, rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

Operazioni Con Parti Correlate

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, approvata dal Consiglio medesimo, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purché a tale

assemblea:

- (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'Assemblea ordinaria, purché a tale Assemblea:

- (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti, le procedure adottate dalla società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni

con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di

competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa

autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza,

purché:

(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze

dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato

Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di

urgenza prima del compimento dell'operazione;

(b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia

successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante

della prima Assemblea ordinaria utile;

(c) il Consiglio di Amministrazione della società

predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione

contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;

(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale

Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla

sussistenza delle ragioni di urgenza;

(e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti

paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico

presso la sede sociale e con le altre modalità previste

dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno

ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea

ordinaria interessata;

(f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea

ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.

Bilancio e Riparto Utili

Articolo 35

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 36

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Articolo 37

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.

Scioglimento - Liquidazione della Società

Articolo 38

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 39

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio